**Accordo quadro, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, in materia di anagrafe dell’edilizia scolastica. Approvazione del modulo aggiuntivo Re.Re.FES - Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica**

Repertorio Atti n. XXX del XX-XX-XXX

**LA CONFERENZA UNIFICATA**

Nell’odierna seduta del XX-XX-XXX

**VISTO**il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado che, al Titolo IV, detta le norme generali in materia di edilizia e attrezzature scolastiche;

**VISTA**la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante “*Norme in materia di edilizia scolastica*”, e in particolare l’articolo 7 che istituisce e prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca “*realizzi e curi l’aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un’Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico*”

**VISTO**il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali*”, e in particolare l’articolo 9, comma 2, lettera *c)*, che dispone che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

**VISTO** il citato articolo 7 che prevede, altresì, che l’Anagrafe sia articolata per regioni e costituisca lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore;

**VISTO** il decreto ministeriale 16 giugno 1999 che, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 23 del 1996, approva lo schema generale del progetto dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica ad oggetto: “*Realizzazione della nuova anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica e attivazione di un sistema telematico per l’aggiornamento costante e continuo dei dati da parte di Istituzioni scolastiche, uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, Comuni, Province e Regioni*”

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale regola i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni in materia di riuso di programmi applicativi informatici e che prevede, tra l’altro, che qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione sia reso accessibile e fruibile da altre Amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionale dell’Amministrazione richiedente;

**VISTO** il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”;

**VISTO** il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “*misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”;

**VISTA**la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti*” e, in particolare, l’art. 1, comma 137, secondo il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in conformità con l’art. 68, comma 3, del citato Codice dell’amministrazione digitale, garantisce stabilmente l’accesso e la riutilizzabilità dei dati del Sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto, tra gli altri, i dati relativi all’Anagrafe dell’edilizia scolastica;

**CONSIDERATO** che il sistema nazionale dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica (di seguito, anche SNAES) prevede due componenti: una centrale SNAES che garantisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le conoscenze necessarie all’adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un’altra, distribuita in nodi regionali denominata Anagrafe regionale dell’edilizia scolastica (di seguito, anche ARES) la quale può essere utilizzata, , a livello regionale, per la programmazione delle opere di edilizia scolastica e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli enti locali stessi;

**VISTO**l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica del 6 febbraio 2014, n. 11/CU;

**VISTO**l’Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali concernente i tracciati *record* e i relativi documenti in materia di Anagrafe dell’edilizia scolastica del 27 novembre 2014;

**VISTO** l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali per la pubblicazione dei dati presenti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica del 30 luglio 2015, n. 87/CU, nel quale si dispone che i dati relativi alla sicurezza degli edifici, e quindi anche dei lavori che conseguentemente si rendono necessari, sono pubblicati unicamente in forma aggregata;

**VISTO**l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 10 novembre 2016, Rep. n. 136/CU;

**VISTO**l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 6 settembre 2018, Rep. n. 94/CU;

**VISTO** l’Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali del 22 novembre 2018, Rep. n. 131/CU;

**VISTO** l’Allegato tecnico del citato Accordo, contenente le modifiche al tracciato record dei dati da inserire nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica

**CONSIDERATO** che è possibile dotarsi di uno strumento per l’acquisizione dei fabbisogni di edilizia scolastica, espressi dagli enti locali, così da supportare le scelte programmatorie regionali e nazionali in modo da tener conto delle criticità territoriali;

**VISTI** gliAccordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il riuso gratuito del programma applicativo di gestione dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica sviluppato dal Ministero dell’Istruzione, stipulati tra il quest’ultimo e le singole Regioni aderenti al SNAES a partire dal mese di febbraio del 2020;

**VISTO** l’art. 7 comma 2 del citato Accordo il quale prevede che “*Qualora il “Programma ARES 2.0” venga integrato dalla Regione, a cura e spese della medesima, con ulteriori moduli funzionali, resta sin d’ora pattuito che detti moduli saranno ceduti, dalla Regione al Ministero, in riuso, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, con le stesse modalità del presente Accordo e che il Ministero, a sua volta, li cederà in riuso, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, con le stesse modalità del presente Accordo, alle altre Regioni eventualmente interessate*”;

**CONSIDERATO** che le Regioni nel corso del 2022 hanno implementato con oneri a proprio carico, un modulo software all’interno dell’ARES – Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica denominato Re.Re.FES. – Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica con la finalità di avere un quadro conoscitivo degli interventi di edilizia scolastica espressi dagli Enti proprietari e gestori degli edifici scolastici;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza:

-  le Regioni hanno espresso il loro parere favorevole in merito al conseguimento dell’accordo sul richiamato documento;

-  l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole sul testo dell’Accordo;

**RILEVATO** che il Governo è favorevole all’avvio del modulo Re.Re.FES. all’interno del software ARES e che tali dati dovranno essere utilizzati da tutti i soggetti preposti in materia di interventi di edilizia scolastica;

**ACQUISITO** pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni, degli Enti locali;

per i motivi sopra indicati

**SANCISCE ACCORDO TRA:**

il Ministero dell’istruzione e del merito, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione Province d’Italia (UPI)

regolato come segue

Articolo 1

(Obiettivi e finalità)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Con il presente Accordo le parti approvano la scheda dati relativa al modulo aggiuntivo ARES Re.Re.FES - Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica di cui all’Allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo stesso.
3. Gli enti locali sono chiamati ad implementare esclusivamente le informazioni relative alle tipologie di interventi di interesse, che intendono candidare in sede di programmazione triennale o di altre linee di finanziamento.
4. Con il presente Accordo, le Regioni si impegnano a trasferire, al Ministero dell’istruzione e del merito, i dati dal Re.Re.FES in modo da farli confluire all’interno dell’anagrafe dell’edilizia scolastica secondo le modalità previste dagli accordi ex art. 15 legge 241/1990 entro 60 giorni (sessanta), anche ai fini della definizione del Piano generale triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica

 Articolo 2

(Funzionalità del Re.Re.FES.)

1. Il Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica (Repertorio) può costituire uno strumento programmatorio, sia a livello locale sia a livello centrale, che consente:
2. di acquisire e registrare al suo interno tutti i fabbisogni di edilizia scolastica espressi dagli enti locali proprietari o gestori degli edifici scolastici censiti in ARES, che intendono candidare in sede di programmazione triennale o di altre linee di finanziamento.
3. di indicare, per ogni singolo edificio, più tipologie di intervento diverse. Per ogni tipologia di intervento selezionata verrà chiesto di compilare un set conoscitivo di informazioni relative alla tipologia di intervento proposto;
4. di rilevare il fabbisogno e ogni Regione attraverso cruscotti informativi sarà in grado di analizzare quanto pervenuto ed estrarre le informazioni relative ad ogni singolo intervento.
5. Il Repertorio potrà costituire, altresì, lo strumento attraverso cui le Regioni, sulla base delle necessità manifestate dagli Enti locali, redigono i Piani regionali da trasmettere al Ministero dell’Istruzione e del Merito per la redazione del Piano generale triennale nazionale di edilizia scolastica.

Articolo 3

(Ruolo e attività degli utenti regionali e degli enti locali gestori degli edifici scolastici)

1. L’utente Regione gestisce, monitora e coordina lo strumento del Repertorio.
2. L’utente Regione attraverso delle fasi temporali di raccolta, si coordina con il Ministero dell’istruzione e del merito, con l’ANCI e con l’UPI, perl’apertura del Repertorio al fine di consentire agli Enti locali l’inserimento delle informazioni, relative all’espressione del fabbisogno, la cui compilazione non deve essere vincolata allo stato di “validazione completa” della scheda edificio.
3. L’utente Ente locale, dopo aver effettuato l’accesso nella relativa ARES e aver selezionato la voce Fabbisogni, potrà in autonomia inserire le proprie richieste e compilare il set di informazioni minime indispensabili per poter esprimere il proprio fabbisogno con riferimento all’edificio selezionato, che intende candidare in sede di programmazione triennale o di altre linee di finanziamento.
4. Per ogni fabbisogno l’utente può inserire anche più tipologie di intervento.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall’attuazione del presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero dell’istruzione e del merito e si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a normativa vigente.

Il Segretario Il Presidente